



LE REGOLE DI PARTECIPAZIONE: LE NOVITA' DEL 7° PQ

Riccardo Carelli - MIUR

National Contact Point Aspetti Legali e Finanziari



Gli schemi di finanziamento (1)

- Le decisioni sui Programmi Specifici, i Programmi di lavoro e le “Call” stabiliranno:
 - la tipologia di schema/i da utilizzarsi nelle differenti azioni
 - la tipologia dei partecipanti eleggibili
 - la tipologia di attività eleggibile



Gli schemi di finanziamento (2)

1) Progetti collaborativi:

- consorzi transnazionali
- nuova conoscenza, tecnologia, prodotti, processi, servizi
- ampiezza, scopo ed organizzazione interna del progetto possono variare

2) Reti di eccellenza

- programma congiunto (JPA) di organizzazioni che integrano le attività in un determinato campo
- cooperazione a lungo termine
- impegno formale per integrare le risorse



Gli schemi di finanziamento (3)

- 3) Azioni di coordinamento e di supporto:
 - attività di “networking”, accesso transnazionale alle infrastrutture di ricerca, studi, conferenze, ecc.
- 4) Progetti individuali (ERC)
- 5) Formazione e sviluppo della carriera dei ricercatori (Azioni Marie Curie)
- 6) Ricerca a beneficio di gruppi specifici (in particolare PMI)



Le Regole di Partecipazione

Proposta della Commissione (4/01/2006) in 5 capitoli:

- I. Disposizioni introduttive (art. 1 – 3)
- II. Partecipazione (art. 4 – 38):
 - a) condizioni minime
 - b) procedure (presentazione/valutazione/attuazione/contratti, consorzi, monitoraggio)
 - c) contributo comunitario (eligibilità e forme di finanziamento, pagamenti, distribuzione, recupero e garanzie)
- III. Disseminazione, uso, diritti di accesso (art. 39 – 52):
 - a) “Foreground” (titolarità, protezione/pubblicazione/disseminazione/uso)
 - b) Diritti di accesso al “background/”foreground”
- IV. Banca Europea degli Investimenti (art. 53)
- V. Disposizioni finali (art. 54)



Definizioni (1)

- Entità legale: ogni persona fisica/giuridica costituita in conformità al diritto nazionale/comunitario/internazionale dotata di personalità giuridica che eserciti diritti e sia soggetta ad obblighi
- Organizzazione di ricerca: non-profit che ha come principale obiettivo la ricerca scientifica o tecnologica
- Paese Associato: paese terzo parte di un accordo internazionale con la Commissione, in base al quale contribuisce finanziariamente a tutto od a parte del 7° PQ
- Organizzazione Internazionale: organizzazione intergovernativa creata nell'ambito del diritto pubblico internazionale (comprese le sue agenzie)



Definizioni (2)

- Organizzazione internazionale di interesse europeo: la cui maggioranza è composta da Stati Membri od Associati ed il cui principale obiettivo è la promozione della cooperazione scientifica e tecnologica in Europa
- “International Cooperation Partner Country”: paese terzo che la Commissione classifica come paese “a reddito basso, medio-basso, medio-alto”
- Ente Pubblico: ogni entità legale definita come tale dal diritto pubblico nazionale, organizzazioni internazionali
- PMI: micro, piccole e medie imprese che rispondono ai criteri della raccomandazione n. 2003/361/EC



Condizioni minime di partecipazione (1)

Generali:

- Tre partecipanti indipendenti da tre differenti Stati Membri o Stati Associati
- “Joint Research Centers” possono partecipare alle stesse condizioni delle entità legate create negli Stati Membri
- Singoli partecipanti composti da membri che soddisfino i sopramenzionati criteri
- Ulteriori condizioni possono essere indicate nei Programmi di Lavoro e nei Programmi Specifici (numero e tipologia dei partecipanti, ecc.)



Condizioni minime di partecipazione (2)

Specifiche:

- “Frontier research actions” (ERC): almeno una entità legale stabilita in uno Stato Membro o Associato
- Azioni di coordinamento/supporto e azioni per la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori: almeno una entità legale
- Progetti di ricerca collaborativi che coinvolgano gli “international cooperation partner countries”: minimo 4 partecipanti di cui 2 negli SM/SA e 2 nei paesi INCO
- Partecipazione delle organizzazioni internazionali e partecipanti dei Paesi Terzi se in aggiunta alla partecipazione minima



Presentazione delle proposte

La Commissione pubblicherà bandi per la presentazione di proposte, in accordo con quanto previsto dai programmi specifici ed i programmi di lavoro

con l'eccezione di:

- Azioni di coordinamento/supporto dove il beneficiario è identificato nel programma specifico o nel programma di lavoro
- Azioni di coordinamento/supporto per l'acquisto di un bene o servizio da parte della Commissione
- Azioni di coordinamento/supporto per la nomina degli esperti indipendenti
- Altre azioni specificate dalle Regole Finanziarie o dalle relative regole di attuazione



Valutazione delle proposte

- Criteri di valutazione, di selezione e di aggiudicazione delle proposte saranno stabiliti nei Programmi Specifici e nei Programmi di Lavoro
- La Commissione adotterà e pubblicherà le regole sulle procedure per la presentazione, la valutazione, la selezione delle proposte
- La Commissione adotterà e pubblicherà regole per assicurare la verifica dello status legale e della capacità finanziaria dei partecipanti
- Irregolarità e violazioni relativi a principi etici fondamentali sono motivi di esclusione dalla valutazione e dalla selezione
- Procedure di valutazione trasparenti ed imparziali effettuate da esperti indipendenti



Misure per la semplificazione (1)

- Presentazione elettronica obbligatoria
- Utilizzo di formulari pre-compilati e/o utilizzo della pre-registrazione
- Presentazione ad una fase
- Presentazione a due fasi con la fase 1 semplificata, valutazione su numero ridotto di criteri



Misure per la semplificazione (2)

- Criteri di valutazione in “blocchi” più ampi
- Criteri “orizzontali” affrontati in negoziazione
- Gestione del progetto ottimizzata ed affrontata parzialmente in negoziazione

Attuazione e contratti (1)

- Partecipanti saranno responsabili congiuntamente delle attività nei confronti della Commissione (non esiste più la responsabilità finanziaria collettiva)
- La Commissione deve valutare il rischio di “default” ed ha creato un meccanismo per coprire le perdite finanziarie
- “Consortium agreement”, obbligatorio se non diversamente specificato nei bandi, contenente:
 - organizzazione interna del consorzio
 - distribuzione del contributo comunitario
 - altre regole su disseminazione/uso degli IPRs
 - composizione delle controversie interne
- Possibili i cambiamenti nella composizione del consorzio

Attuazione e contratti (2)

I modelli di contratto:

- stabiliscono i diritti e le obbligazioni dei partecipanti (compresi la presentazione dei rapporti e le cause di recessione)
- identificano (se applicabile) quale parte del contributo comunitario è basato sul rimborso dei costi eleggibili, su “lump sums” o “flat rates”
- identificano quali cambiamenti all’assetto del progetto richiedono l’utilizzo di un “competitive call”
- contengono disposizioni specifiche per alcune tipologie di azioni (in particolare per gli IPRs)
- entrano in vigore dopo la sottoscrizione del coordinatore e della Commissione e si applicano a tutti i partecipanti



Il contributo comunitario (1)

Eleggibilità al finanziamento:

- Entità legali stabilite negli Stati membri ed Associati o creati dalla legge comunitaria (e il JRC)
- Organizzazioni internazionali di interesse europeo
- Entità legali stabilite negli “international cooperation partner countries” (INCO)
- Organizzazioni internazionali, Paesi Terzi non INCO (se nei PS o nei WP, se essenziali per il progetto o se il finanziamento è previsto in un accordo bilaterale tra la Commissione ed il Paese Terzo)

Forme di finanziamento:

- 1) Rimborso dei costi eleggibili
- 2) “Flat rate” (compreso “scale of unit costs”)
- 3) “Lump Sums”
- 4) Combinazione delle tre forme



Il rimborso dei costi

- Basato sul concetto di co-finanziamento e di non-profit
- Può essere combinato con “lump sums” prestabilite e/o “flat rates” per certe parti del progetto
- Eliminazione dei modelli di costo
- Possibilità di rendicontare i costi diretti ed indiretti
- Costi devono essere reali, sostenuti nel corso del progetto e determinati (e registrati) a seconda del sistema di contabilità dei partecipanti al solo scopo di raggiungere gli obiettivi del progetto, coerenti con i principi di economicità ed efficacia
- Costi indiretti eleggibili: i partecipanti possono:
 - optare per un “flat rate” che copra i costi indiretti (% dei costi diretti eleggibili, esclusi i subcontraenti)
 - dichiarare i costi indiretti reali



“Flat rate” e “Lump Sums”

- Possono essere utilizzate per un intero progetto
- Possono essere combinate, per determinate tipologie di costi, con il rimborso dei costi eleggibili
- Non richiedono la giustificazione dei costi eleggibili
- E' prevista una specifica “lump sum” per i “Networks of Excellence” (NoE), se non diversamente disposto dal Programma di Lavoro
 - calcolata in base al numero dei ricercatori da integrare (€ 23,500/anno/ricercatore)
 - pagata in base alla valutazione dell'attuazione progressiva del JPA, misurata sull'integrazione delle risorse di ricerca e delle capacità, basata su “performance indicators” negoziati dal consorzio e specificati nel contratto



Percentuali di finanziamento massime

- Attività di ricerca e sviluppo tecnologico – 50% dei costi eleggibili ad eccezione di:
 - Enti pubblici – 75%
 - Istituti di istruzione secondari e superiori – 75%
 - Organizzazioni di ricerca – 75%
 - PMI – 75%
- Attività di dimostrazione – 50% dei costi eleggibili
- “Management” (compresi i certificati di “audit”) ed altre attività (formazione, ecc.) – 100% dei costi eleggibili
- “Frontier research actions” – 100%
- Azioni di coordinamento/supporto – 100%
- Azioni per la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori – 100%



Disposizioni sulla Proprietà Intellettuale (1)

“Foreground” (nel 6° PQ = “Knowledge”):

Risultati (comprese le informazioni), proteggibili e non, generate dal progetto (copyright, design, brevetti, varietà vegetali o forme di protezione similari)

- “Ownership” è del partecipante che genera il “foreground”
- Se più partecipanti hanno eseguito la ricerca che ha generato il “foreground” e non è possibile identificare i rispettivi contributi, tali partecipanti avranno la titolarità congiunta (regime di “default”)
- Trasferimento del “foreground” possibile a determinate condizioni



Disposizioni sulla Proprietà Intellettuale (2)

“Background” (nel 6° PQ = “Pre-existing know how”):

- Le informazioni, necessarie per svolgere le attività di ricerca o per utilizzare i risultati del progetto
- Detenute dai partecipanti prima dell'entrata nel progetto
- I relativi diritti di proprietà intellettuale, la cui protezione è stata richiesta prima dell'entrata nel progetto



Disposizioni sulla Proprietà Intellettuale (3)

Protezione, uso, disseminazione, pubblicazione:

- “Foreground” suscettibile di applicazione industriale o commerciale deve essere protetto
- Titolare del “foreground” può trasferire l’onere ad un altro partecipante o alla Commissione
- “Foreground” deve essere utilizzato e disseminato
- Notifica sulla disseminazione (compresa la pubblicazione) deve essere data agli altri partecipanti, non alla Commissione
- Pubblicazioni e domande di brevetto devono indicare il supporto finanziario ricevuto dalla Commissione



Disposizioni sulla Proprietà Intellettuale (4)

Diritti di Accesso:

- I partecipanti definiscono il “background” necessario per il progetto e possono escludere alcune parti, non necessariamente prima della sottoscrizione del contratto
- Le richieste relative ai diritti di accesso entro un anno dalla fine del contratto (possibilità di concordare un limite differente)
- Disposizioni speciali per determinate tipologie di azioni, quali “frontier research”, ricerca a beneficio di gruppi specifici, sicurezza



Diritti di accesso

	Access rights to background	Access rights to foreground resulting from the project
For carrying out the project	Yes, if a participant needs them for carrying out its own work under the project	
	Royalty-free unless otherwise agreed before acceding to the grant agreement	Royalty-free
For use (exploitation + further research)	Yes, if a participant needs them for using its own foreground	
	Either fair and reasonable conditions or royalty free	



Grazie per l'attenzione

riccardo.carelli@miur.it